



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

**Enti non commerciali
ed equiparati**

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
enti non commerciali ed equiparati
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446, - e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 **e legge 23 dicembre 2000, n. 388**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446 o da leggi regionali.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del Mod. "UNICO 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata, deve avvenire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel

frontespizio del "Mod. UNICO 2001 - Enti non commerciali ed enti equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il frontespizio del "Mod. Unico 2001 - Enti non commerciali ed enti equiparati" deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione IRAP anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il quadro IQ è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2000. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta;
- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);
- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali:

A tal fine vanno indicati:

- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;
- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 47. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irap relativi a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione, cioè, sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Resta fissato in modo inequivocabile il termine ultimo (31 dicembre 1999) entro il quale riconoscere la non tassabilità ai fini IRAP delle somme di cui al citato art. 47, comma 1, lett. c);**
- **rigo IQ3**, compensi erogati fino al 31 dicembre 2000, relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, sempre che la prestazione non sia resa da un soggetto, residente e non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale. **Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **rigo IQ4**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. I), del Tuir.

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qua-lora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto am-montare è ridotto dell'importo forfettariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività com-merciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, le spese relative agli apprendisti **nonché, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili**, impiegati nel periodo d'imposta;
- in colonna 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di for-mazione lavoro;
- in colonna 3, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art. 10, comma 2, in pre-cedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali diviso ammon-tare complessivo dei ricavi e proventi).

1.3

Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446, agli effetti dell'IRAP sono attività commer-ciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non ec-cedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concor-rono a formare il valore della produzione.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività com-merciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabili-te dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.

Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società coope-rative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 relativamente al-le attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della ba-se imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le re-gole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre succe-sivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli".

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agritursimo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. In base al successivo comma 2 dello stesso art. 54, per il solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche a propri dipendenti.** Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così, come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rgo IQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti;
- **rgo IQ8**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rgo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rgo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rgo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ14**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all’art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa; i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
L’importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall’art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall’impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall’art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l’utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l’importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell’Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d’impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell’ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d’impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l’importo dell’ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell’art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci finiti (in caso di valore negativo, l’importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l’importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all’art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ20**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all’articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Nel **rgo IQ22**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.4

Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 109-bis del Tuir.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:

- **rgo IQ24**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2000. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al **rgo RG10** della dichiarazione dei redditi;
- **rgo IQ25**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art 81, comma 1, lett I) del Tuir; ammontare delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
- **rgo IQ26**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2000 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15);

Nel **rgo IQ27**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccezionale i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riempiendo i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ40, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2000, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2000 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972.

Nel **rgo IQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rgo IQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15.

Nel **rgo IQ31**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6

Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo. Ai fini della compilazione della presente sezione, va indicato:

- **rgo IQ33**, la somma degli importi indicati ai righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);
 - **rgo IQ34**, l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 di lire (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);

- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi), determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE15 a RE18).

Nel **rigo IQ35**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili**;
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.7

Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ37 a IQ41**, va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in colonna 2, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ48 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ49;
- in colonna 3, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ42**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ37 a IQ41.

Nel **rigo IQ43**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel rigo IQ44, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ42, colonna 3, e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ43. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ42 e IQ43 sono di segno positivo.

Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ42, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ43, non superi lire 350.300.000 (pari a euro 180.914,85) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile	Deduzione
fino a 350.000.000	10.000.000
oltre 350.000.000 e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000 e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000 e fino a 350.300.000	2.500.000

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile	Deduzione
fino a 180.759,91	5.164,57
oltre 180.759,91 e fino a 180.811,56	3.873,43
oltre 180.811,56 e fino a 180.863,21	2.582,28
oltre 180.863,21 e fino a 180.914,85	1.291,14

Nel rigo IQ45, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ42, colonna 3, e quello di rigo IQ44, colonna 2.

Nel **rgo IQ46**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rgo IQ47**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45, assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8

Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento (importo di rigo IQ46) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importo di rigo IQ47); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ44, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Nel **rgo IQ48**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ48.

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rgo IQ49**, va indicata, in colonna 1, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in colonna 2, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rghi da IQ68 a IQ88** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al **rgo IQ48, colonna 2**. Analogico criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (**rgo IQ49, colonna 2**);
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzata nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ43, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rgo IQ44, colonna 1). Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno compilate le successive colonne.

- in **colonna 5**, barrando l'apposita casella, il diritto a fruire di regimi agevolativi sull'aliquota previsti da leggi regionali;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

1.9**Sezione VIII -
Dati concernenti
il versamento
dell'imposta**

Nel **rigo IQ89** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ68 a IQ88.

Nel **rigo IQ90**, va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 446. Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al **25 per cento** dell'importo indicato nel rigo IQ70 del "Mod. UNICO 1999 - Enti non commerciali ed equiparati".

Nel **rigo IQ91**, va indicato l'importo dell'IRAP dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ89 e il rigo IQ90.

Nel **rigo IQ92** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 3 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ93** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ94** va indicato l'importo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24. La differenza tra l'importo di rigo IQ91 e la somma degli importi dei righi IQ92 e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ94, va indicato nel **rigo IQ95** (importo a debito) ovvero **IQ96** (importo a credito).

1.10**Sezione IX -
Dati rilevanti
per l'applicazione
della Convenzione
con gli Stati Uniti**

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

rigo IQ97, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;

rigo IQ98, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

rigo IQ99, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ97 e IQ98 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

$$\text{credito di imposta} = 5.000.000 \times 70\% = 3.500.000$$

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto **relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001** è dovuto in misura pari al **93,5** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ91 – sempreché tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a euro 20,66 – e deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e, la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

--	--

**Sez. I
Enti privati
non commerciali**

				Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente			.000
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir			.000
IQ3	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir			.000
IQ4	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir			.000
		Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	3
IQ5	Deduzioni	1	2	.000 .000 .000
IQ6	Valore della produzione netta (IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 — IQ5 col. 3)			.000

**Sez. II
Enti privati
non commerciali
ed enti pubblici**

				Valori contabili	Variazioni	Valori IRAP
				In aumento	In diminuzione	
IQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	.000	2	3	4
IQ8	Variazioni delle rimanenze		.000	.000	.000	.000
IQ9	Variazioni di lavori in corso su ordinazione		.000	.000	.000	.000
IQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		.000	.000	.000	.000
IQ11	Altri ricavi e proventi		.000	.000	.000	.000
IQ12	Totali componenti positivi					.000
IQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.	1	.000	2	3	4
IQ14	Costi per servizi		.000	.000	.000	.000
IQ15	Costi per il godimento di beni di terzi		.000	.000	.000	.000
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		.000	.000	.000	.000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		.000	.000	.000	.000
IQ18	Variazioni delle rimanenze		.000	.000	.000	.000
IQ19	Oneri diversi di gestione		.000	.000	.000	.000
IQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir		.000	.000	.000	.000
IQ21	Totali componenti negativi					.000
IQ22	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	4	
		1	2	3	.000 .000 .000	.000
IQ23	Valore della produzione netta (IQ12 — IQ21 — IQ22 col. 4)					.000

**Sez. III
Soggetti in regime
forfetario**

IQ24	Reddito d'impresa determinato forfetariamente					.000
IQ25	Retribuzioni, compensi e altre somme					.000
IQ26	Interessi passivi					.000
IQ27	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	4	
		1	2	3	.000 .000 .000	.000
IQ28	Valore della produzione netta (IQ24 + IQ25 + IQ26 — IQ27 col. 4)					.000

**Sez. IV
Produttori agricoli**

IQ29	Corrispettivi					.000
IQ30	Acquisti destinati alla produzione					.000
IQ31	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	4	
		1	2	3	.000 .000 .000	.000
IQ32	Valore della produzione netta (IQ29 — IQ30 — IQ31 col. 4)					.000

**Sez. V
Soggetti non
residenti esercenti
arti e professioni**

IQ33	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica					.000
IQ34	Costi inerenti all'attività esercitata					.000
IQ35	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	4	
		1	2	3	.000 .000 .000	.000
IQ36	Valore della produzione netta (IQ33 — IQ34 — IQ35 col. 4)					.000

Sez. VI
Valore della produzione netta

			Estero		Italia
IQ37	Valore della produzione di rigo IQ6	1	.000	2	.000
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ23		.000	.000	.000
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ28		.000	.000	.000
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ32		.000	.000	.000
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ36		.000	.000	.000
IQ42	Totale valore della produzione		.000	.000	.000
IQ43	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE				.000
IQ44	Ulteriore deduzione		quota GEIE	1	.000
IQ45	Valore della produzione netta				.000
IQ46	Importo di rigo IQ45 soggetto ad aliquota dell'1,9%				.000
IQ47	Importo di rigo IQ45 soggetto ad altre aliquote				.000

Sez. VII
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

			Estero		Italia		
	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Agevolazioni regionali	Aliquota	Imposta
IQ68	1	2	.000	3	.000	4	.000
IQ69				.000			.000
IQ70				.000			.000
IQ71				.000			.000
IQ72				.000			.000
IQ73				.000			.000
IQ74				.000			.000
IQ75				.000			.000
IQ76				.000			.000
IQ77				.000			.000
IQ78				.000			.000
IQ79				.000			.000
IQ80				.000			.000
IQ81				.000			.000
IQ82				.000			.000
IQ83				.000			.000
IQ84				.000			.000
IQ85				.000			.000
IQ86				.000			.000
IQ87				.000			.000
IQ88				.000			.000

Sez. VIII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ89	Totali imposta	.000
IQ90	Riduzione imposta	.000
IQ91	Imposta dovuta	.000
IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
IQ93	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	.000

IQ94	Acconti versati	.000
IQ95	Importo a debito	.000
IQ96	Importo a credito	.000

Sez. IX
Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ97	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	.000
IQ98	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	.000
IQ99	Importo accreditabile	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.